

Costituzione e Statuto

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto (1998) il giorno quindici (15) del mese di luglio.

In Milano nel mio studio in via Sant'Antonio n. 14.

Avanti a me dr. Luca Iberati notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei signori:

dottor MARCO SERPI nato a Serramana il 13 gennaio 1909, residente a Milano in via Festa del Perdono n. 4, notaio in pensione,

MADDALENA SASININI nata a Milano il 22 aprile 1948, residente a Milano in via Cenisio 5, impiegata,

sono personalmente comparsi i signori:

MARIO LONGARI nato a Bombay il 12 giugno 1929, domiciliato e residente in Milano via D. Manin n. 33, medico,

codice fiscale: LNGMRA29H12Z222W,

GIACOMO TESSADRO nato a Talamona il 6 dicembre 1945, domiciliato e residente a Morbegno via Fumagalli 80/A, impiegato,

codice fiscale: TSSGCM45T06L035I.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo

premettono

- che con testamento olografo pubblicato e depositato con verbale a mio rogito in data 9 ottobre 1997 n. 3579/488 Rep. registrato a Milano – Atti Pubblici – il 15 ottobre 1997 n. 20281 Serie 1A la defunta signora LIBIA CASTAGNINO nata a Bernal (Repubblica Argentina) il 31 ottobre 1912 e deceduta a Milano il 15 luglio 1997, domiciliata e residente in vita a Milano in via Moscovia n. 16 nominava erede universale di tutte le sue sostanze la fondazione da denominarsi “FONDAZIONE ANDREA E LIBI LORINI” e da fondarsi ad opera dei suoi esecutori testamentari, che nel citato testamento, nominava nelle persone dei comparenti signori Mario Longari e Giacomo Tessadro, il tutto come precisato nel testamento medesimo;

- che i comparenti avendo accettato la nomina ad esecutori testamentari con dichiarazione resa alla Pretura di Milano in data 10 novembre 1997 reg. cron. n. 034844, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera “A” ed aderendo alla volontà della testatrice intendono costituire tale fondazione seguendo le linee direttrici degli scopi ed i dettagli funzionali indicati nel testamento ed integrati dalle norme regolatrici e statutarie richieste in tale materia come appresso;

- che la dichiarazione di successione è stata presentata all'Ufficio del Registro di Milano ed ivi registrata il giorno 8 aprile 1998 al n. 3479

ciò premesso

e confermato e ritenuta la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto le parti stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita, a sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per volontà espressa nel proprio testamento della signora Libia Castagnino vedova di Andrea Lorini la fondazione denominata “FONDAZIONE ANDREA E LIBI LORINI” avente la sede in Milano via Silvio Pellico n. 12.

2) La fondazione ha come scopo l'elargizione annuale di borse di studio a giovani laureati in medicina con ottimi risultati presso una Università Milanese che intendano specializzarsi (termine quest'ultimo da intendersi in senso lato) nell'oncologia e/o nella cura dell'Aids negli Stati Uniti d'America, e che abbiano svolto una tesi di laurea sperimentale.

3) La fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, previa lettura da me datane ai comparenti stessi in presenza dei testimoni.

4) I comparenti secondo le disposizioni contenute nel citato testamento, avendo accettato la carica di esecutori testamentari come detto in premessa assumono la carica di componenti il Consiglio di Amministrazione inizialmente composto di due membri che dureranno in carica per tutta la loro vita, e di essi il signor Mario Longari assume la qualifica di Presidente del Consiglio, al quale spetta la

legale rappresentanza della Fondazione.

5) Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'intero patrimonio netto della defunta signora Libia Castagnino la cui consistenza è stata descritta nell'inventario di cui ai verbali a mio rogito in data 21 gennaio 1998 numero 3639/519 rep., in data 28 gennaio 1998 numero 3640/520 rep., e in data 2 aprile 1998 n. 3698/540 rep. registrati a Milano – Atti Pubblici – rispettivamente in data 6 febbraio 1998 n. 447 Serie 1B, in data 12 febbraio 1998 n. 987 Serie 1B ed in data 8 aprile 1998 n. 11154 Serie 1A, ed il cui valore complessivo è stato inoltre dichiarato nella dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Milano in data 8 aprile 1998 n. 3479 in complessive Lire 7.127.830.651 (settemiliardicentoventisettemilionioctocentotrentamilaseicentocinquantuno) con le passività indicate nel citato verbale a mio rogito in data 2 aprile 1998 n. 3698/540 rep. ammontanti a Lire 12.644.075 (dodicimilioneiseicentoquarantaquattromilasettantacinque).

Ai citati verbali di inventario a mio rogito è fatto comunque ogni più ampio rinvio e riferimento.

6) I beni immobili che vengono immessi nel patrimonio della fondazione, sono attribuiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, il tutto come in fatto ed in diritto compete ed incombe alla fondatrice.

Si descrivono qui di seguito in dettaglio i beni immobili già appartenenti alla defunta in piena proprietà:

in Milano in via Moscova n. 16 appartamento di abitazione già individuato nel Catasto Urbano di Milano con scheda mod. 44 in data 12 novembre 1986 n. 45404 PORZIONE B sostituita dalla scheda in data 3 ottobre 1990 n. 56770, ed ora censito alla Partita 1678581 Foglio 312 mappale 137 sub. 23 via Moscova n.16 p.3 zona censuaria 1, Categoria A/2, classe 3, vani 3, 5, rendita catastale lire 1.610.000.=

Confinante con: condominio di via Appiani n. 3, cavedio comune, proprietà Gianese o aventi causa, proprietà Boselli o aventi causa, corte comune, stabile di via Moscova n. 18 e, per chiudere, condominio di via Appiani n. 3.

Salvo errore e come meglio in fatto ed inoltre con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dello stabile condominiale così come risulta dai titoli e dalla legge.

Se ed in quanto possa occorrere agli effetti dell'articolo 40 comma secondo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni i signori Mario Longari e Giacomo Tessadro, da me ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dichiarano che le opere relative agli immobili sopra descritti sono state iniziate anteriormente al primo settembre millenocentosessantasette.

Se ed in quanto possa occorrere agli effetti dell'articolo 3 comma 13 ter della legge 26 giugno 1990 n. 165 i signori Mario Longari e Giacomo Tessadro da me ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dichiarano che il reddito fondiario degli immobili prima descritti è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto.

Ottenuto il riconoscimento giuridico la Fondazione entrerà nel pieno possesso e nel godimento dei beni mobili ed immobili e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri.

7) Dichiarano i comparenti che la esistenza della Fondazione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita riservandosi i comparenti di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento a sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e delle vigenti norme in materia ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi pure di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

8) Agli effetti della iscrizione di questo atto a repertorio e per ogni altro effetto i comparenti si richiamano al valore del patrimonio quale precisato nell'articolo 5 del presente atto.

9) Imposte e spese del presente atto e quelle relative alle formalità tutte per costituzione della Fondazione e dipendenti sono a carico del patrimonio della Fondazione richiamandosi espressamente

ai fini delle agevolazioni fiscali le vigenti norme in materia con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.

I comparenti dispensano espressamente me notaio dalla lettura dell'allegato A.

Questo atto è stato da me notaio letto in presenza dei testimoni ai comparenti che lo approvano ed a conferma con i testimoni e con me notaio lo sottoscrivono.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio l'atto occupa di due fogli sei pagine e parte della settima fin qui.

F.to Mario Longari

“ Giacomo Tessadro

“ Marco Serpi teste

“ Maddalena Sasinini – TESTE

“ Luca Iberati

Lo statuto vigente

DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) E' costituita, con sede in Milano Via Silvio Pellico n. 12, la fondazione denominata "FONDAZIONE ANDREA E LIBI LORINI".

SCOPO

- 2) La Fondazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone di provvedere all'elargizione annuale di borse di studio a giovani laureati in medicina, con ottimi risultati, presso una Università Milanese che intendano specializzarsi (termine quest'ultimo da intendersi in senso lato) nell'oncologia e/o nella cura dell'Aids negli Stati Uniti d'America e che abbiano svolto una tesi di laurea sperimentale.

PATRIMONIO

- 3) Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dall'intero patrimonio relitto dalla fondatrice signora Libia Castagnino vedova Lorini; la cui consistenza è quella risultante dall'inventario redatto dagli esecutori testamentari a termini di legge, come indicato nell'articolo 5 dell'atto costitutivo.

Il patrimonio sarà quindi costituito in via puramente indicativa altresì:

- dagli altri beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'organo amministrativo della Fondazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio, al netto delle somme erogate per le borse di studio e delle spese di gestione.

Il patrimonio della Fondazione, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato mediante alienazione di talune attività e acquisto di altre, permuta e simili, secondo criteri di conservazione di esso in termini di valore reale.

ENTRATE

- 4) La Fondazione, per il conseguimento del proprio scopo, disporrà delle seguenti entrate:
- a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
 - b) le oblazioni o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Le rendite verranno erogate secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 2 e 7 del presente statuto.

SOSTENITORI

- 5) Il Consiglio potrà attribuire la qualifica di "Sostenitore" a coloro – persone o Enti anche di fatto – che abbiano comunque acquisito benemerienze nei confronti della Fondazione, o la cui collaborazione possa essere ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'attività della Fondazione e la sua immagine.

ORGANI

- 6) Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente
 - Il Segretario Generale, ove nominato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 7) La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero minimo di due ad un massimo di tre membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da due soli amministratori nelle persone dei signori Mario Longari e Giacomo Tessadro che dureranno in carica per tutta la vita, salvo dimissioni. Quando i due suddetti amministratori, a loro discrezione, lo riterranno opportuno si provvederà alla nomina di un terzo amministratore. Il terzo amministratore e comunque tutti i successivi amministratori verranno nominati dagli amministratori o amministratore in carica nonché dal Rettore pro tempore dell'Università Statale di Milano e dal Preside (o dai Presidi) pro tempore della (o delle, qualora ve ne fosse più di una) facoltà di medicina di Milano, a maggioranza assoluta di tutti i

suddetti elettori i quali avranno cura di assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di tre, nominando anche un Vice Presidente.

In caso di parità prevarrà il voto del suddetto Rettore pro tempore dell'Università Statale di Milano.

Nello stesso modo si procederà alla sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati.

Tutti gli amministratori successivi ai primi due dureranno in carica tre anni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione ovvero all'amministratore superstite convocare i suddetti elettori per le nomine, e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale che verrà trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione di cui appresso.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da uno dei suoi membri: il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo; in caso di sua mancanza per qualsiasi motivo esso è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio e, qualora i membri fossero soltanto due, all'unanimità.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare annualmente i programmi di attività della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione, osservate le norme di legge.

Tuttavia la scelta dei beneficiari delle borse di studio sarà effettuata insindacabilmente dalle stesse persone e con le stesse modalità sopra previste per la nomina e la sostituzione degli amministratori e senza che ai detti beneficiari sia riconosciuto alcun diritto o pretesa al riguardo.

Al Consiglio di Amministrazione spetta di stabilire di anno in anno la soglia degli "ottimi risultati" in considerazione anche delle singole circostanze e delle domande che saranno presentate, nonché la data al di là della quale le domande non saranno ritenute valide agli effetti delle ammissioni alle borse di studio.

L'ammontare complessivo massimo delle borse di studio, non potrà comunque annualmente eccedere l'importo delle rendite nette annualmente prodotte dal patrimonio della Fondazione previa detrazione di tutte le spese.

In particolare il Consiglio di amministrazione adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione dell'attività istituzionale, provvede a deliberare le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della competente autorità il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia, e provvede altresì all'emanazione di regolamenti interni, nomina se del caso il Segretario Generale, determinandone la durata in carica nonché la misura delle indennità spettanti e delibera sull'ordinamento dell'Ufficio del Segretario Generale stesso.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato, con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione stessa.

In assenza delle formalità suddette il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, la delibera dovrà essere presa all'unanimità di entrambi.

Le proposte modifiche statutarie sono deliberate dalla totalità dei componenti il Consiglio.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio saranno trascritti in apposito libro vidimato.

Ogni modifica allo statuto dovrà essere sottoposta alla approvazione dell'Autorità Regionale Lombarda.

PRESIDENTE

8) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione con facoltà di conferire procura speciale per singole operazioni a persona designata dal Consiglio; presiede il Consiglio di Amministrazione; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio il quale dovrà ratificare i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente.

Le cariche di Presidente e consigliere sono gratuite salvo quanto disposto nel testamento della Fondatrice per gli amministratori a vita e la corresponsione di un gettone per la partecipazione alle sedute di consiglio e salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese.

SEGRETARIO GENERALE

9) Il Consiglio di amministrazione potrà nominare, ricorrendone la necessità un Segretario Generale che sarà scelto fra persone estranee al Consiglio stesso, con l'incarico di curare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché di provvedere sulla base delle direttive del Presidente, a quant'altro occorre per la gestione ordinaria dell'Ente.

Entro i suddetti limiti il Consiglio di amministrazione può conferirgli la facoltà di firma.

Il Segretario Generale può essere chiamato ad assistere alle delibera del Consiglio di Amministrazione e a fungere da Segretario del Consiglio stesso.

DURATA DELLE CARICHE

10) I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo i membri a vita, durano in carica per tre anni dalla loro nomina come previsto all'art. 7.

Il Segretario Generale durerà in carica per il tempo che sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ed anche a tempo indeterminato, salvo comunque dimissioni o revoca.

ESERCIZI FINANZIARI

11) L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 31 dicembre 1998.

Il Consiglio redigerà il bilancio annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

ESTINZIONE

12) In caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione o, qualora intervenisse l'impossibilità di proseguire l'attività per gli scopi indicati nell'art. 2, si applicheranno le norme di legge in materia.

F.to Mario Longari

“ Giacomo Tessadro

“ Marco Serpi teste

“ Maddalena Sasinini – TESTE

“ Luca Iberati